

ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINE DI LUCRO

ASSOCIAZIONE I CAVALIERI STATUTO

1) Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata I CAVALIERI -APS in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della Personalità Giuridica.

2) Sede

L'Associazione ha sede legale in Vecchiano (PISA) Via Ugo Foscolo, 31 Migliarino e sede sociale Pisa, Largo Esperanto 1.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di altre sedi operative nonché il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio dello Stato Italiano ed all'estero.

3) Durata

La durata dell'associazione è a tempo illimitato e comunque connesso al perpetuarsi della possibilità di raggiungere lo scopo prefissato.

4) Oggetto e Scopo

L'Associazione, apolitica, si ispira ai principi di democraticità, gratuità e solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e sociale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore quali lo sviluppo e la divulgazione di attività di natura sportiva culturale, artistica, turistica e ricreativa in genere per consentire una proficua utilizzazione del tempo libero, migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti e favorire l'armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze.

Per il conseguimento degli scopi predetti l'Associazione potrà:

organizzare ed istituire apposite "Sezioni monodisciplinari", sotto la guida di appositi Comitati Di Gestione, come di seguito meglio precisato, che provvederanno a gestire direttamente le diverse discipline sportive e/o impegni culturali che saranno oggetto dell'attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

- organizzare scuole e corsi sportivi;
- gestire centri sportivi per la divulgazione e la diffusione delle diverse discipline sportive mediante la gestione di campi da gioco e di servizi attinenti alle attività sportive medesime;
- partecipare a gare, concorsi, tornei e manifestazioni sportive in genere in ambito Nazionale ed Internazionale attraverso l'organizzare di squadre sportive di vario genere nonché tramite la partecipazione di singoli atleti;
- curare, attraverso idonea attrezzatura e competente personale, la preparazione atletica sportiva, agonistica e non, dei componenti delle squadre sportive nonché dei singoli atleti;

ST

Di

di

di

di

- organizzare gare, concorsi e tornei in ambito Nazionale ed Internazionale; a tale proposito l'Associazione si atterrà a tutte le normative, regolamenti ed eventuali limitazioni vigenti in materia, nonché a quelle espressamente dettate dalle apposite Federazioni delle diverse discipline sportive a cui intenderà affiliarsi.

Nell'ambito di tali iniziative l'Associazione potrà altresì organizzare, secondo specifiche modalità approvate dal Consiglio Direttivo di volta in volta, un servizio di ristoro e/o pernottamento dei soci e loro familiari, appartenenti all'Associazione medesima nonché dei soci e familiari di altri organismi societari che hanno aderito all'iniziativa sportiva promossa dall'Associazione presso le sedi da questa prescelte;

- istituire disciplinare ed organizzare le modalità di assegnazione, di premi e riconoscimenti di varia natura per meriti sportivi;
- partecipare, anche versando adeguate quote contributive, ad altri Enti od Organismi che si prefiggono le medesime, od affini, finalità dell'Associazione;
- organizzare viaggi e/o soggiorni, in territorio italiano ed estero, per consentire direttamente il corretto espletamento delle varie attività sportive e non.

Potrà altresì:

- organizzare apposite riunioni e dibattiti culturali tra associati e non al fine di approfondire sviluppare e divulgare la conoscenza di materie letterarie, scientifiche ed artistiche, argomenti di attualità, lingue straniere, culture estereofile; a tali incontri potranno essere invitati personaggi di particolare interesse per l'argomento trattato al fine di rendere più proficuo l'incontro e l'esperienza che ne deriva;
- istituire ed organizzare corsi di lingua straniera;
- organizzare campus al fine di promuovere attività sociali, d'incontro ed approfondire e promulgare la conoscenza di lingue straniere.
- nell'ambito delle iniziative di cui ai punti precedenti potrà inoltre organizzare convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, concerti, campagne promozionali di opere letterarie ed artistiche, campagne di sensibilizzazione, viaggi in Italia o all'estero e altre manifestazioni culturali in genere;
- istituire, disciplinare ed organizzare le modalità di assegnazione, di premi e riconoscimenti di varia natura per meriti culturali;
- progettare e gestire attività finalizzate al recupero di opere d'arte;
- progettazione e produzione di materiali didattici per la formazione con sistema multimediale a distanza e tramite internet, intranet ed extranet;
- istituire Borse di Studio;
- effettuare la promozione e pubblicazione di materiale didattico, testi, guide, e produzione editoriale;
- organizzare e gestire attività ludiche per bambini in età prescolastica.

Ove possibile, e ritenuto opportuno per mettere in risalto il merito delle iniziative intraprese e sopra descritte, l'Associazione potrà organizzare apposite celebrazioni presso sedi e con modalità dalla stessa stabilite.

Tutte le attività contemplate nel presente statuto potranno essere svolte a beneficio anche dei soggetti non associati.

Al fine di conseguire lo scopo prefissato l'Associazione potrà altresì:

11






- gestire direttamente o tramite terzi, nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno, bar, spacci, punti di ristoro ecc.
- costruire, acquistare, ampliare e migliorare o condurre in altro modo (affitto, comodato, ecc.) appropriate infrastrutture sportive e non, comprese eventuali aree, anche con diritto di superficie, idonee a perseguire ogni finalità dell'Associazione. Potrà quindi compiere tutti quegli atti ed operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione dei fini dell'Associazione;
- instaurare rapporti collaborativi o convenzioni con altri enti, associazioni o società pubbliche o private, partecipare a bandi e gare d'appalto ed assumere interessenze e partecipazioni sociali.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

5) Affiliazioni

L'Associazione potrà chiedere l'affiliazione ad Organismi o Federazioni sportive e anche non sportive.

A tale proposito l'Associazione:

- accetta, sin d'ora, Statuto e Regolamenti dei suddetti Organismi e Federazioni;
- invierà, ove richiesto, il presente Statuto, nonché il Regolamento della specifica Sezione monodisciplinare, interessata all'affiliazione.

6) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito, oltre che dal patrimonio iniziale, come di seguito stabilito, da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, persone fisiche o giuridiche.

Il Patrimonio iniziale è costituito dai versamenti eseguiti dai fondatori, in quote di uguale entità, per complessivi Euro 2.000,00.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

SD
RL
C
LD
L

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui all'art.4.

Il Consiglio Direttivo stabilirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota di versamento minimo per aderire all'Associazione nonché la quota annuale di iscrizione.

Eventuali regolamenti redatti per organizzare l'attività delle Sezioni monodisciplinari, possono prevedere l'istituzione di una ulteriore quota, e stabilire la data del relativo versamento, che sarà posta a carico di coloro che, tra gli associati, intendono aderire all'attività delle suddette Sezioni monodisciplinari.

Ogni associato che vorrà partecipare alle singole attività monodisciplinari dovrà versare anche le somme richieste dalle Federazioni sportive, od altri Organismi, a cui l'Associazione avrà ottenuto l'affiliazione.

Gli associati che entro la suddetta data del 31 dicembre di ogni anno, non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati ad effettuare il versamento della quota annuale minima di associazione.

Alla stessa maniera gli associati aderenti alle Sezioni sopra menzionate, che entro la medesima data del 31 dicembre, non avranno presentato per iscritto il proprio recesso, saranno considerati interessati a protrarre la partecipazione all'attività monodisciplinare ed obbligati ad effettuare il versamento della eventuale quota supplementare come stabilito dal Regolamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I suddetti versamenti non saranno rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi, neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Associazione, potrà farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, conseguentemente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7) Associati

Possono essere associati dell'Associazione, tutti i soggetti, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti che ne condividono gli scopi e finalità.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto all'assemblea per l'approvazione e le modifiche allo statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Ciascun aderente ha altresì diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente, e da evadersi entro 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, in forma scritta, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine suddetto s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti l'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia, salva espressa liberatoria del Consiglio Direttivo, dal terzo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni, dovrà essere comunicata all'associato interessato e produrrà i suoi effetti dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione stessa.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione potrà adire all'Arbitro di cui al punto 22 del presente statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla data del pronunciamento dell'Arbitro medesimo.

Tipologia di associati

8) Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

ST
Di.
de
ff
X

beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

9) Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

10) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

11) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere del Consiglio Direttivo
- i Comitati di Gestione delle singoli Sezioni monodisciplinari.
- l'Organo di controllo ove eletto;
- il Revisore dei conti ove eletto.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in nessun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Logo
ale di Pisa
ale di Pisa

12) Assemblea

Gli associati formano l'Assemblea che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Il diritto di voto spetta esclusivamente agli aderenti in regola con i versamenti minimi e quelli supplementari da corrispondere alle sezioni monodisciplinari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati, o almeno dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'assemblea potrà tenersi, salvo casi eccezionali, nel territorio della provincia di Pisa e sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

All'Assemblea spetteranno le seguenti attività:

- discute ed approvare il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenderà sottoporre.

13) Convocazione dell'assemblea

La convocazione avverrà attraverso comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica o sms o con altri mezzi tecnologici che garantiscano l'avvenuta ricezione.

La convocazione sarà altresì formalizzata attraverso l'affissione dell'avviso presso la bacheca della sede dell'Associazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

ST

Di

cc

LP

2

La comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli associati, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno il 51 % (cinquantuno per cento) degli associati.

In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà tenersi nello stesso giorno purché decorse 2 (due) ore dalla prima.

Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega da conferire ad altri associati anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri medesimi.

Il numero massimo di deleghe che ciascun delegato può essere portatore è pari a 3 (tre).

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza favorevole dei voti espressi; l'astensione si computa come voto positivo.

Viene altresì stabilito che per deliberare sulle seguenti materie:

- devoluzione del suo patrimonio,
- scioglimento,

occorra il voto favorevole dei due terzi degli associati.

14) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, da un numero di membri da tre a nove. I consiglieri, anche mandatarî di persone giuridiche associate, devono essere associati, aver maturato un'anzianità di adesione alla Associazione pari almeno ad un anno, non essere moroso nei confronti dell'Associazione.

I consiglieri eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché, tra gli aderenti all'Associazione che hanno manifestato la propria disponibilità, i membri del Comitato di Gestione delle diverse Sezioni monodisciplinari.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di

nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea può deliberare un compenso a favore dei Consiglieri per le funzioni svolte nell'esercizio del loro mandato, fatto salvo comunque il diritto al rimborso delle spese dai medesimi sostenute.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea e potrà delegare tutti o parte dei poteri ai Comitati di Gestione delle Sezioni.

Provvederà quindi:

- alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea
- alla determinazione delle quote associative
- all'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti
- a stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo, per disciplinare e organizzare le Sezioni nell'ambito delle quali possono svolgersi le attività dell'Associazione, potrà compilare un regolamento, o più regolamenti specifici, a cui potrà apporre ogni variazioni e/o integrazioni ritenuta opportuna dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può comunque delegare i Comitati di Sezione alla redazione degli appositi regolamenti sezionali. In tale caso i regolamenti in questione saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure, qualora ne sia fatta richiesta, da almeno la maggioranza dei Consiglieri o dal Collegio Revisori nonché dalla maggioranza dei membri di ogni singola Sezione monodisciplinare.

La convocazione avverrà attraverso comunicazione scritta ed esposizione dell'avviso presso la bacheca della sede dell'Associazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

La comunicazione dovrà essere inviata a tutti i Consiglieri ed ai membri del Collegio Revisori almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, fax od in altro modo tale da consentire ai Consiglieri ed i Sindaci di esserne informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, ed atto a deliberare, anche in assenza di suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i membri del Collegio Revisori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto positivo ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

SA

Di

cc

PP

J

Il Consigliere che senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, viene considerato dimissionario e sostituito per cooptazione come sopra già previsto.

15) Il Presidente

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferirà circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali, di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed i Comitati Di Gestione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, e dei regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

16) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

17) Il Segretario

Il Segretario svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.

18) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

19) I Comitati di Gestione delle Sezioni Monodisciplinari

Per l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione delle diverse attività, nonché dei diversi scopi e finalità dell'Associazione, saranno costituite apposite "Sezioni monodisciplinari" che seguiranno ogni aspetto gestionale delle singole discipline. Tali "Sezioni" saranno gestite da appositi "Comitati di Gestione" che potranno essere composti da un numero di membri da tre a nove.

Per il funzionamento delle suddette Sezioni saranno redatti, dal Consiglio Direttivo, appositi Regolamenti che, come il presente Statuto, si riterranno conosciuti da ogni aderente all'Associazione, i quali, aderendo all'Associazione medesima, s'impegnano a rispettare ed a far rispettare.

Il Consiglio Direttivo, è tenuto a rendere noto, attraverso opportuna pubblicità, eventuali variazioni e/o integrazioni ai suddetti Regolamenti.



Per ogni Sezione il Consiglio Direttivo nomina, un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

I Membri dei Comitati di Gestione potranno essere eletti, oltre che tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo, anche tra coloro semplicemente aderenti all'Associazione. In questo caso la maggioranza dei membri dei Comitati di Gestione dovrà comunque essere sempre rappresentata dai Consiglieri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Gestione svolgerà i compiti previsti dal Regolamento di sezione predisposto dal Consiglio Direttivo.

Per la convocazione delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

20) L'organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21) Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo

SO

DL

CB

LP

SP

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22) Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 23 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 24) Bilancio sociale e informativa sociale

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo, quest'ultimo dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'assemblea nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

I bilanci devono altresì essere comunicati all'Organo di controllo, qualora esistente, trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

I suddetti bilanci saranno a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Le spese per eventuali copie saranno a carico dei richiedenti medesimi.

25) Avanzi di gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SP

Di

di

d



Provincia di Pisa

Provincia di Pisa

Quanto agli utili o avanzi di gestione conseguiti nell'esercizio della sua attività l'Associazione sarà obbligata ad impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali stesse e di quelle direttamente connesse.

Art. 26) Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 27) Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Pisa, 26.04.2022

L.C.S.

Firma dei membri del Consiglio Direttivo pro-tempore:

Il Presidente:
Il Vice presidente:
Il Segretario:
Il Tesoriere:
Il Consigliere
Il Consigliere

CONTI DANIELE
PIACENTINO SILVANA
POCHINI LAURA
CONTI DANIELE
CONTI CHIARA
LELLI GHERARDO

[Handwritten signatures of the board members]

Associazione I CAVALIERI

Ente non commerciale senza fini di lucro

Via U. Foscolo, 31 56010 MIGLIARINO (PI)

IVA 0156+680500 Codice Fiscale 93044990500

www.icavalieri.org e-mail: info@icavalieri.org

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

13 MAG. 2022

Registrato 1010 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

[Handwritten signature of the Provincial Director]
FUNZIONARIO
UFFICIO TERRITORIALE

